

to della popolazione agricola, creando così le condizioni per un ulteriore approdamento.

Quanto sopra si sottopone nuovamente al Consiglio, avvertendo che la proposta, una prima volta esaminata dal Comitato permanente in adunanza del 4 marzo 1949, venne rinviata alla Direzione generale per maggiore istruttoria. Successivamente, a seguito dell'esame da parte della Commissione di finanza (seduta del 21 marzo 1949) della questione di carattere generale circa i criteri da seguire nella concessione di mutui ipotecari, approvati in seduta ordinaria, la proposta stessa venne ancora sottoposta al Comitato permanente nella seduta del 25 marzo u.s.. Il Comitato ha deliberato di rinviarla al Consiglio con le direttive di massima ora accumulate. In caso di favorevole accoglimento il Consiglio si compiacca:

1° - stabilire le condizioni da praticarsi per il mutuo in oggetto, che potrebbero essere quelle stesse attualmente in vigore per i mutui ipotecari ordinari e precisamente:

a) - tasso di interesse 8%;

b) - diritti dello 0.50% "una tantum" sull'intero importo del mutuo e dello 0.25% annuo